

Il presente Statuto è stato depositato dal prof. Mario Squadroni, presidente della Deputazione di Storia patria per l'Umbria il giorno 30 ottobre 2020 presso lo studio del notaio dott. Mario Biavati iscritto al Collegio del Distretto notarile di Perugia. Il dott. Biavati ha effettuato la "registrazione" di tale atto a Perugia, in data 2.11.2020 al numero 20582, serie 1t.

Statuto della Deputazione di storia patria per l'Umbria APS

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Costituzione, sede, durata

È costituita l'Associazione denominata: «Deputazione di storia patria per l'Umbria», in continuità con le finalità espresse fin dalla prima istituzione datata al 1862 come richiamato all'art. 3 del presente Statuto.

A far data dall'iscrizione dell'associazione al registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45, D. Lgs. 117/2017, verrà inserita nella denominazione l'indicazione di APS (Associazione di Promozione Sociale) e ciò senza che costituisca modifica dello statuto. L'associazione dovrà, da quel momento, utilizzare l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione, d'ora in poi: Deputazione, ha sede legale in Perugia, via Podiani 11 ed ha una durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

Statuto

La Deputazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, delle disposizioni del Codice civile e della normativa in materia.

L'Assemblea può deliberare un regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3

Finalità e attività

La Deputazione, la cui origine risale al R.D. 27 novembre 1862, n. 1003, che istituiva la Deputazione di Storia Patria per le Province Toscane e l'Umbria, costituita con R.D. 27 febbraio 1896, n. 74 – a seguito della trasformazione della Società Umbra di Storia Patria, a sua volta fondata il 12 settembre 1894 – ed eretta in Ente Morale con R.D. 22 maggio 1898, n. 426, ha il fine di promuovere gli studi storici nell'Umbria e sull'Umbria, senza limiti cronologici o disciplinari.

La Deputazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

La Deputazione non persegue fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, o di terzi in generale, di una o più delle attività di interesse generale in appresso indicate, avvalendosi, nel rispetto delle prescrizioni del D.lgs., 117/2017, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e, più precisamente:

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui lettera i) comma 1 art. 5 del D. Lgs.117/2017.

Per raggiungere gli scopi suddetti la Deputazione svolge le seguenti attività:

- a) cura la pubblicazione di una rivista a carattere periodico denominata «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria»;
- b) pubblica monografie nell'ambito delle proprie collane, la cui direzione può essere affidata a un Socio, ferma restando la responsabilità scientifica del Consiglio direttivo;
- c) promuove o partecipa a incontri di studio, convegni, conferenze, concerti, mostre e seminari sulla storia umbra allo scopo di estendere e intensificare l'azione che essa si prefigge di svolgere a favore della cultura e dell'incremento degli studi storici;
- d) cura rapporti di collaborazione scientifica con altri enti e associazioni culturali e collabora con le Prefetture per i pareri sulla toponomastica regionale;
- e) mette a disposizione di studiosi, cultori della materia e studenti, la propria biblioteca con appositi orari di apertura al pubblico;
- f) annesso alla Deputazione è il Centro di documentazione e di ricerca sul Movimento dei Disciplinati, che svolge un'autonoma attività editoriale. Per la gestione del Centro il Consiglio direttivo ha facoltà di nominare dei responsabili, da scegliersi tra i Soci;
- g) svolge, più in generale, ogni altra attività, ancorché non specificamente menzionata nel presente elenco, che sia ad ogni buon conto, direttamente o indirettamente connessa con quelle sopra indicate, o preordinata a perseguirne il raggiungimento.

La Deputazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei Soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

La deputazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

La Deputazione opera nel territorio della Regione Umbria.

TITOLO II ASSOCIATI

Art. 4

Numero e ammissione degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Chi intende essere ammesso come socio deve fare una richiesta scritta accompagnata da lettere di presentazione di due Soci. L'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dall'Assemblea sulla base della documentazione predisposta dal Consiglio direttivo il quale ratifica l'ammissione in via definitiva. Le deliberazioni in merito all'ammissione di nuovi soci devono seguire criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro dei Soci. In caso di rigetto, il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione agli interessati, con le relative motivazioni.

La Deputazione può nominare Soci Onorari, scelti fra personalità eminenti che abbiano acquisito particolari benemerienze verso la Deputazione stessa. I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo, sono esonerati dal pagare la quota annuale e non hanno diritto di voto in Assemblea.

La Deputazione non prevede alcun criterio discriminatorio o limitazione di stampo economico o sociale per l'ammissione dei nuovi soci e non prevede il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo, della quota associativa; essa non collega, in alcuna forma diretta o indiretta, la partecipazione alla titolarità di azioni o quote.

Possono aderire alla Deputazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività della Deputazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intenda essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio direttivo la domanda di cui sopra che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, un breve curriculum, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Lo status di Socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dalla legge. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5

Doveri e diritti dei Soci

I Soci hanno pari doveri e diritti nei confronti della Deputazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Doveri

I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) versare la quota sociale prevista secondo l'importo e le modalità stabilite dall'Assemblea;
- d) la quota sociale non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Diritti

I Soci, se in regola con il pagamento della quota associativa, hanno il diritto di:

- a) votare in Assemblea;
- b) eleggere gli organi sociali ed esservi eletti;
- c) essere informati sull'attività della Deputazione e controllarne l'andamento;
- d) avere gratuitamente il «Bollettino» e usufruire dello sconto del 20% per l'acquisto delle altre pubblicazioni;
- e) esaminare i libri associativi;
- f) frequentare i locali della Deputazione;
- g) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Deputazione;
- h) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- i) essere rimborsati delle spese autorizzate, effettivamente sostenute, previa debita documentazione delle medesime;
- j) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee.

Art. 6

Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per morte, recesso, esclusione, o dimissioni.

La perdita della qualità di Socio della Deputazione è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio direttivo ed ha effetto immediato.

La medesima procedura si applica nel caso di dimissioni volontarie del Socio.

Il Socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché allo spirito generale dell'ente, oppure arreca gravi danni materiali o morali alla Deputazione, può essere escluso dalla Deputazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il Socio può sempre recedere dalla Deputazione.

Chi intenda recedere dalla Deputazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al Socio.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione alla Deputazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I soci che comunque abbiano cessato di appartenere alla Deputazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

È considerato dimissionario il Socio che, dopo tre anni di morosità, alla scadenza di tre mesi dall'invito rivolto dal Presidente a regolarizzare la sua posizione, non l'abbia fatto.

Art.7

Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità della Deputazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La Deputazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Deputazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Deputazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci o delle persone aderenti agli enti associati.

La Deputazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero dei Soci. Le modalità di selezione ai fini dell'assunzione dovranno essere adeguatamente pubblicizzate e regolamentate, in modo da garantire la necessaria trasparenza e correttezza delle assunzioni stesse.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art. 8 Organi

Sono organi della Deputazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio direttivo;
- d) l'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c. 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9 L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta dai Soci iscritti nel libro dei Soci e in regola con il pagamento della quota sociale. È l'organo sovrano.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro dei Soci. Ciascun associato ha un voto. Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di due Soci.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o in modalità telematica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo risultante dal libro dei Soci e con le modalità idonee a garantirne la ricezione.

L'Assemblea è indetta in prima e seconda convocazione; la seconda convocazione non può aver luogo nel medesimo giorno della prima. In caso di assoluta necessità si potrà prevedere la riunione in modalità telematica.

Art. 10 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- c) approva l'eventuale bilancio sociale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) nomina i componenti del Comitato di redazione del "Bollettino", di numero variabile, al cui interno figurino almeno due membri del Consiglio direttivo;
- f) delibera sulla ammissione e sulla esclusione dei Soci;
- g) nomina i Soci Onorari su proposta del Consiglio direttivo;
- h) delibera sulla determinazione della quota associativa e sull'approvazione dei regolamenti interni;
- i) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto della Deputazione;

- j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- k) delibera la trasformazione, fusione o scissione della Deputazione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea, inoltre, formula proposte relative al programma di attività della Deputazione e ha facoltà di nominare speciali commissioni con particolari compiti per facilitare il raggiungimento degli scopi della Deputazione.

Art. 11 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in persona o in delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza di voti dei presenti.

Il Socio che non possa intervenire di persona all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio, mediante delega scritta.

A ogni Socio partecipante all'Assemblea non possono essere attribuite più di due deleghe.

Nessuna delega può essere conferita al Presidente e ai membri del Consiglio direttivo.

Art. 12 Assemblea straordinaria

Per le modifiche dello Statuto e per eventuali operazioni straordinarie della Deputazione, in prima convocazione l'Assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento e liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea Straordinaria si riunisce validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ dei Soci e delibera con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dei presenti.

Art. 13 Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente la Deputazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente della Deputazione è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

La nomina del Presidente è partecipata all'organo governativo competente.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi.

La sostituzione del Presidente che, per qualsiasi ragione, venga a mancare, deve aver luogo mediante regolare elezione da parte dell'Assemblea ordinaria, ed ha effetto sino al termine del quadriennio.

Il Presidente convoca le adunanze del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e le presiede, firma gli atti e cura l'esecuzione delle deliberazioni; elabora la relazione annuale sull'attività della Deputazione, sottoponendola all'Assemblea.

Il Presidente trasmette al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e alla Giunta storica Nazionale, non oltre il mese di gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dalla Deputazione nell'anno precedente, e, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il Vicepresidente.

Art. 14 Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo della Deputazione ed è composto dal Presidente e da un minimo di quattro a un massimo di 10 Soci eletti dall'Assemblea ordinaria a scrutinio segreto.

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con mozione motivata.

Per l'elezione dei Consiglieri gli aventi diritto possono esprimere un massimo di preferenze pari alla metà più uno dei componenti del Consiglio direttivo.

La nomina dei componenti del Consiglio è partecipata all'organo governativo competente.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.

La sostituzione dei componenti del Consiglio che, per qualsiasi ragione, vengano a mancare deve aver luogo mediante regolare elezione da parte dell'Assemblea ordinaria, ed ha effetto sino al termine del quadriennio.

Il Consiglio direttivo si raduna, anche in modalità telematica, ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno, o che la metà dei componenti ne facciano richiesta.

Le riunioni del Consiglio sono valide con l'intervento di almeno la metà più uno dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nella sua prima seduta il Consiglio direttivo elegge nel proprio ambito il Vicepresidente della Deputazione.

Il Consiglio direttivo sovrintende a tutte le funzioni della Deputazione. In modo particolare:

- a) elabora il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea, in tale funzione svolgendo il ruolo di Consiglio di amministrazione della Deputazione;
- b) redige l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) delibera la convocazione dell'Assemblea e ne esegue le deliberazioni;
- d) formula i programmi delle attività associative sulla base delle linee e dei principi approvati dall'Assemblea;
- e) cura la tenuta dei libri sociali;
- f) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, documentandone il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- g) esamina le proposte che interessano l'attività e le pubblicazioni della Deputazione;
- h) raccoglie le proposte e prepara la lista dei nominativi da sottoporre all'Assemblea per le delibere in merito all'ammissione dei nuovi Soci. La lista dei nominativi è depositata in Segreteria a disposizione dei Soci;
- i) compila i regolamenti interni che ritenga necessari, da sottoporre all'Assemblea;
- j) nomina un Segretario e un Bibliotecario, preferibilmente tra i Soci che si renderanno disponibili;
- k) ha la responsabilità scientifica del «Bollettino», e nomina il Direttore responsabile nella persona del Presidente o di un Consigliere o di un altro Socio in base alle leggi vigenti;

Il «Bollettino» pubblica contributi originali in esclusiva. Per qualsiasi deroga dalla suddetta norma deve pronunciarsi il Consiglio direttivo.

Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri Soci, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Art. 15
L'Organo di controllo

In caso ne sussista l'obbligo al verificarsi dei requisiti previsti dalla legge, verrà nominato l'organo di controllo, organo monocratico o composto da tre membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra i Soci. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede della Deputazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno della Deputazione.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Deputazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Deputazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16
Libri sociali. Obblighi di trasparenza

La Deputazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato, se ne sussistono gli obblighi, presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

La Deputazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali, tenuti a cura del Consiglio direttivo:

- a) il libro dei Soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze dell'Organo di controllo se istituito;
- e) il libro delle adunanze degli eventuali altri organi associativi, ove istituiti;
- f) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale qualora ne sussistano le condizioni.

Tutti i Soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

La Deputazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti o rimborsi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Soci.

La Deputazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet, ove esistente, il bilancio sociale se obbligata alla sua redazione.

TITOLO IV PATRIMONIO

Art. 17

Risorse economiche

Le risorse economiche della Deputazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) vendita delle pubblicazioni;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 18

Patrimonio

La Deputazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 19

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

La Deputazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO V BILANCIO E AMMINISTRAZIONE

Art.20 Bilancio

Il bilancio di esercizio della Deputazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e rappresenta in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario della Deputazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo, è esaminato dall'Organo di controllo eventualmente costituito, viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e viene depositato presso il RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) se ne sussistono i requisiti.

Art. 21 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori, possibilmente tra i propri Soci, e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con fini analoghi a quello della Deputazione.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

In attesa dell'operatività del RUNTS al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore (salve eventuali proroghe) si stabilisce che gli effetti relativi alle nuove regole decorreranno dal termine previsto dall'art.104, comma 2, del codice citato e dalla medesima data cesserà l'efficacia delle vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore.